

Nei casi di assemblee non formalmente con vocate ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente in formato.

Salvo quanto disposto dall'ultimo capoverso dell'art. 2367 cod. civ. è consentito a tanti soci che rappresentino almeno il decimo del capitale sociale di richiedere all'organo amministrativo la convocazione dell'assemblea con domanda contenente gli argomenti da trattare.

L'assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno, entro il termine non superiore a centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Art. 13 - L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico o dal Presidente dell'organo amministrativo. In caso di assenza o di impedimento di questi, l'Assemblea è presieduta dalla persona eletta con il voto della maggioranza dei presenti. L'Assemblea elegge con le modalità di cui sopra un segretario anche non socio e, occorrendo, uno o più scrutatori, anche non soci. Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, dirigere e regolare lo svolgimento dell'assemblea ed accertare i risultati delle votazioni.

Art. 14 - Possono intervenire all'Assemblea gli azionisti cui spetta il diritto di voto, nonchè i soggetti cui per legge o in forza del presente statuto è riservato il diritto di intervento.

Per l'intervento in Assemblea non occorre il preventivo deposito delle azioni o della relativa certificazione presso la sede o le banche incaricate.

Ogni socio o portatore/titolare di strumenti finanziari che abbia diritto di intervenire all'Assemblea può farsi rappresentare con delega scritta da altro soggetto nei limiti e con le modalità previsti dall'art. 2372 cod. civ.

Art. 15 - È possibile tenere le riunioni dell'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, di cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali:

- che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Segretario della riunione che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;
- che sia consentito al Presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonchè di prendere visione, ricevere o trasmettere documenti;
- che siano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di assemblea totalitaria) i luoghi audio/video collegati a cura della Società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente ed il soggetto verbalizzante; dovranno inoltre essere predisposti tanti fogli presenze quanti sono i luoghi audio/video collegati in cui si tiene la riunione.

Art. 16 - L'assemblea è validamente costituita e delibera con le maggioranze di cui agli artt. 2368 e 2369 cod. civ.

L'impugnazione delle deliberazioni del l'Assemblea può essere proposta da tanti soci o portatori/titolari di strumenti finanziari (aventi diritto di voto con riferimento alla deliberazione) che possiedano tante azioni o strumenti finanziari che rappresentino, anche congiuntamente, la percentuale prevista dall'art. 2377 cod. civ.

Salvo diversa disposizione di legge, le azioni per le quali non può essere esercitato il diritto di voto sono computate ai fini della regolare costituzione dell'assemblea. Le medesime azioni e quelle per le quali il diritto di voto non è stato esercitato a seguito della dichiarazione del socio di astenersi per conflitto di interessi non sono computate ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per l'approvazione della deliberazione.

Le eventuali modifiche degli artt. 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10 e 11 del presente statuto dovranno essere deliberate con il voto favorevole di almeno 4/5 (quattro quinti) del capitale sociale.

Art. 17 - Nei casi di legge ovvero quando il Presidente dell'assemblea lo ritenga opportuno il verbale dell'assemblea è redatto da notaio.

Dal verbale (o, quando consentito, dai relativi allegati) devono risultare, per attestazione del presidente:

- la regolare costituzione dell'assemblea; l'identità e la legittimazione dei presenti nonché il capitale rappresentato da ciascuno;
- la nomina di eventuali scrutatori, anche non soci;
- le modalità e il risultato delle votazioni;
- l'identificazione di favorevoli, astenuti e/o dissenzienti;
- le dichiarazioni degli intervenuti, in quanto pertinenti all'ordine del giorno ed in quanto sia fatta specifica richiesta di verbalizzazione delle stesse.

Art. 18 - L'Assemblea ordinaria delibera nelle materie previste dalla legge ed in particolare:

- 1) approva il bilancio;
- 2) nomina e revoca gli amministratori e il Presidente del Consiglio di Amministrazione; nomina i sindaci e il presidente del collegio sindacale e, quando previsto, il soggetto al quale è demandata la revisione legale dei conti;
- 3) determina il compenso degli amministratori e dei sindaci;
- 4) delibera sulla responsabilità degli amministratori e dei sindaci;
- 5) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge alla competenza dell'assemblea;
- 6) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- 7) delibera l'emissione di obbligazioni non convertibili.

Sono in ogni caso di competenza dell'Assemblea ordinaria le deliberazioni relative all'assunzione di partecipazioni comportanti responsabilità illimitata per le obbligazioni della società partecipata.

L'Assemblea straordinaria delibera sulle modificazioni dello statuto, sulla nomina, sulla sostituzione e sui poteri dei liquidatori, sulla emissione delle obbligazioni convertibili e sugli strumenti finanziari anche se non assegnati ai dipendenti della Società o di società controllate e su ogni altra materia espressamente attribuita dalla legge alla sua competenza.

ORGANO AMMINISTRATIVO

Art. 19 - L'organo amministrativo è costituito, di norma, da un amministratore unico. L'assemblea, con delibera motivata con riguardo a specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa e tenendo conto delle esigenze di contenimento dei costi, può disporre che la società sia amministrata da un consiglio di amministrazione composto da tre membri, nel rispetto della normativa di riferimento in materia di parità di accesso agli organi di amministrazione delle società a partecipazione pubblica.

Organo di vigilanza è il Collegio Sindacale.

Gli amministratori possono non essere soci, sono rieleggibili e durano in carica per il periodo, comunque non superiore a tre esercizi, stabilito all'atto della nomina e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

Ciascun Ente Pubblico socio ha la facoltà di procedere alla nomina diretta di un Consigliere d'Amministrazione.

Il Consiglio nomina fra i suoi membri il Presidente, quando a ciò non provvede l'Assemblea; può inoltre nominare un vice presidente con esclusiva funzione di sostituzione del presidente in caso di assenza o impedimento, senza riconoscimento di compensi aggiuntivi.

Il Consiglio di Amministrazione si raduna tutte le volte che il Presidente lo giudichi necessario o quando ne sia fatta richiesta scritta da almeno uno dei suoi membri.

La convocazione viene fatta dal Presidente con avviso trasmesso a ciascun membro del Consiglio e del Collegio Sindacale con mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto

ricevimento almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione o, in caso di urgenza, almeno due giorni prima.

Si riterranno comunque validamente costituite le riunioni del Consiglio di Amministrazione, anche in difetto di formale convocazione, quando siano presenti tutti gli amministratori e tutti i sindaci effettivi in carica.

Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi membri e delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono presiedute dal Presidente o, in mancanza, dall'amministratore designato dagli intervenuti.

Le deliberazioni del consiglio devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario.

I soci possono impugnare le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione o dell'Amministratore Unico lesive dei loro diritti alle stesse condizioni cui possono impugnare le delibere assembleari, in quanto compatibili.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione si potranno svolgere anche per video o tele conferenza a condizione che ciascuno dei partecipanti possa essere identificato da tutti gli altri e che ciascuno sia in grado di intervenire in tempo reale durante la trattazione degli argomenti esaminati, nonchè di ricevere, trasmettere e visionare documenti. Sussistendo queste condizioni, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il presidente ed il segretario. Per la sostituzione degli amministratori nel corso dell'esercizio vale il disposto dell'art. 2386 cod. civ.

In caso di cessazione dalla carica, per qualsiasi motivo, della maggioranza dei componenti il Consiglio di Amministrazione, si intenderà decaduto l'intero Consiglio immediatamente.

L'Assemblea per la nomina di un nuovo organo amministrativo deve essere convocata d'urgenza dagli amministratori rimasti in carica od anche da uno solo di essi; in caso di cessazione con effetto immediato di tutti gli amministratori, l'Assemblea deve essere convocata dal Collegio Sindacale, che può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione.

Art. 20 - Al Consiglio di Amministrazione o all'Amministratore Unico, ove nominato, competono tutti i poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società.

Art. 21 - Il Consiglio di Amministrazione, nei limiti previsti dall'art. 2381 del cod. civ. , può delegare proprie attribuzioni, in tutto o in parte, a un solo amministratore, salva l'attribuzione di deleghe al presidente ove preventivamente autorizzata dall'assemblea riferiscono al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale in merito al generale andamento della gestione ed alla sua prevedibile evoluzione, nonchè in merito alle operazioni di maggior rilievo effettuate dalla Società, almeno ogni sei mesi.

Art. 22 - La rappresentanza della Società spetta all'Amministratore Unico o al Presidente del Consiglio di Amministrazione e all'amministratore delegato secondo quanto stabilito dalla deliberazione di nomina.

Il potere di rappresentanza attribuito a gli amministratori è generale, salve le limitazioni risultanti dalle delibere di nomina.

Oltre al direttore generale, l'organo amministrativo può nominare istitori e procuratori per determinati atti o categorie di atti.

In ogni caso, quando il soggetto nominato non fa parte del Consiglio di Amministrazione, l'attribuzione del potere di rappresentanza della Società è regolata dalle norme in tema di procura.

Art. 23 - Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni dell'ufficio.

I compensi degli amministratori sono stabiliti dall'Assemblea nei limiti previsti dall'ordinamento

Art. 24 - Con riferimento all'art. 11, comma 6 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, la Società assume a proprio carico, anche nei confronti delle pubbliche amministrazioni o degli enti che